

Fondazione

“AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI”

(F.A.CE.S.)

- BERGAMO -

S T A T U T O

STATUTO

della
FONDAZIONE
“AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI”

Preambolo

La Fondazione “Azzanelli, Cedrelli, Celati per la salute dei fanciulli” trae le proprie origini dalla fusione e trasformazione delle tre I.P.A.B. “Istituto Celati” “Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e “Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli”, la cui costituzione, storia, scopi originari e vicende giuridiche trascorse, trovansi rappresentati nel compendio storico allegato sub. a) al presente statuto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dal 1890 le I.P.A.B. “Istituto Celati”, “Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e “Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli” sono state assoggettate alle prescrizioni e disposizioni normative previste dalla c.d. Legge Crispi (legge 17 luglio 1890, n. 6972) e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta disciplina ha continuato a costituire la fonte normativa principale degli Enti, sino a quando, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge 328 del 2000, il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante, come prescrizione fondamentale, l’obbligo, rivolto a tutte le I.P.A.B., di assumere la delibera avente ad oggetto la trasformazione degli Enti medesimi in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) ovvero in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.);

In attuazione di dette ultime disposizioni normative e della successiva, collegata, L.R. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 e relativo Regolamento Regionale di attuazione – ritenendo la forma giuridica della Fondazione più aderente allo spirito originario dell’Ente e alle prospettive future dello stesso e valutando positivamente, per gli stessi motivi, le opportunità e agevolazioni offerte dalla citata normativa in relazione alla fusione tra I.P.A.B. – i Consigli di Amministrazione dell’“Istituto Celati” dell’“Opera Pia Azzanelli – Cedrelli” e dell’“Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli”, hanno deliberato di fondersi tra loro e di trasformare la risultante I.P.A.B. in Fondazione, adottando il seguente testo di Statuto.

Art. 1

Denominazione

Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata **“Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli”** o in forma abbreviata **“F.A.CE.S.”**, con sede legale in Bergamo.

Eventuali variazioni di indirizzo all’interno del predetto territorio comunale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l’obbligo di comunicazione delle stesse agli uffici competenti.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 **Scopi e attività istituzionali**

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio – sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) istruzione;
- d) educazione;
- e) ricerca scientifica.

Tale attività dovrà essere resa nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione presta la sua opera **assistenziale**, in via normale e prioritaria, nei confronti delle **persone povere e indigenti**.

La Fondazione si propone altresì di assistere i minori in condizioni di disabilità o di disagio economico-sociale.

La Fondazione può erogare **assistenza economica** a favore di persone sole o famiglie tra i cui componenti figurano bambini in tenera età, che si trovino, anche in via temporanea, in condizioni di particolare disagio, per motivi economici, sociali, famigliari, e di salute.

Essa può inoltre provvedere, secondo i propri mezzi, alla erogazione di servizi di **sostegno educativo ai minori**, qualora la famiglia si trovi in particolari necessità, mediante un servizio di semiconvitto con speciale, ma non esclusivo, riguardo ai soggetti residenti nei Comuni di Trescore Balneario, Carobbio degli Angeli ed altri Comuni delle vicinanze e comunque non residenti al di fuori della Provincia di Bergamo.

Inoltre, la Fondazione fornisce assistenza, anche di natura sanitaria, a persone in stato di bisogno, temporaneamente prive di assistenza domiciliare, anche attraverso l'istituzione e la gestione, di:

- “Centri di Pronto Intervento”;
- “Comunità Alloggio” per minori che si trovino in particolari difficoltà e per i quali sia improponibile o impraticabile l'affidamento familiare;
- “Case di soggiorno” o “Comunità alloggio” e/o “Centri Diurni” per l'ospitalità e assistenza dei soggetti anziani che ne abbisognino;
- stazioni di cura sue proprie;

Essa può associarsi con altri Enti aventi scopi analoghi e/o altre Istituzioni consimili, per instaurare rapporti di collaborazione, osservando le disposizioni emanate e/o da emanare in materia di assistenza e protezione dell'infanzia.

La Fondazione può partecipare direttamente alla costituzione di Cooperative sociali con l'apporto di una sua quota sociale. La Fondazione può convenzionarsi con Enti Pubblici e

Cooperative Sociali per le prestazioni a carattere socio – assistenziale, nonché con Enti privati.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto l'esercizio di attività volte a perseguire gli scopi istituzionali e a promuovere lo sviluppo economico dei beni amministrati sempre allo scopo di realizzare i fini istituzionali.

I servizi sono gestiti:

- a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si ritiene opportuno provvedere diversamente;
- b) in concessione a terzi quando risultano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali, con l'eventuale affidamento del servizio a Cooperative Sociali che abbiano tutti i requisiti di cui alle leggi, volta per volta in vigore, regolanti la materia in oggetto.

La gestione degli eventuali "Centri di Pronto Intervento", delle "Case di soggiorno" o "Comunità alloggio" e/o "Centri Diurni", nonché le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi alle preposte autorità, qualora prescritto dalle leggi.

La Fondazione, per disposizioni testamentarie, ha l'obbligo di curare la manutenzione perpetua della Tomba "Cedrelli", nel Cimitero Comunale di Verdellino.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nei confronti di soggetti residenti nell'ambito territoriale della **Regione Lombardia**.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari approvati dai Consigli di Amministrazione degli Enti confluiti nell'attuale Fondazione, con deliberazioni rispettivamente n. 29 del 15/10/2003 (per l'I.P.A.B. Istituto Celati), n. 10 del 17/10/2003 (per l'I.P.A.B. Opera Pia Azzanelli-Cedrelli), n. 13 del 20/10/2003 (per l'I.P.A.B. Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli), e successive variazioni ed integrazioni, di cui all'Allegato A volto a specificare i beni immobili e mobili di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 **Mezzi finanziari**

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi, lasciti, donazioni ed erogazioni effettuati da persone sia fisiche che giuridiche, sia pubbliche che private, a qualsiasi titolo e di qualsiasi entità e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- c) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS o ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi di legge.

Art. 5 **Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e Vice – Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Art. 6 **Presidente e Vice – Presidente**

Il Presidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Bergamo, tra i Consiglieri di amministrazione nominati dallo stesso Sindaco, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco del Comune di Bergamo provvede altresì alla nomina del Vice – Presidente.

Il Presidente può essere revocato per i motivi, nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 7

Compiti del Presidente e del Vice - Presidente

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- d) cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- f) può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- g) può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- h) sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;
- i) esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- j) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- k) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
- l) ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- m) può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice - Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, che sono nominati come segue:

- a) cinque membri, due dei quali residenti o domiciliati nella ex-terza Circostrizione del Comune di Bergamo, dal Sindaco del Comune di Bergamo, il quale sceglie tra essi il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) un membro, dal Presidente della Provincia di Bergamo;
- c) un membro, dall'”Italcementi S.p.A.”.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Sono espressamente richiamati tutti i casi di incompatibilità previsti dalle vigenti normative.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Tutte le cariche sono gratuite.

E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, e sono rieleggibili più di una volta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ed effettuata la nomina del nuovo Presidente.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione uscente, compreso il Presidente, conservano i poteri di gestione dell'Ente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino al definitivo insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 10

Revoca, dimissioni e decadenza del Presidente e dei Consiglieri

Il Presidente e i Consiglieri possono essere revocati per gravi e giustificati motivi, previa audizione dell'interessato e, se necessario, degli altri Consiglieri. Il Presidente, o, in mancanza, il Vice – Presidente, avrà cura di promuovere la surroga del Consigliere revocato o decaduto, dandone tempestiva comunicazione agli Organi competenti per la nomina.

La revoca dalla carica di Presidente comporta la revoca dalla carica di Consigliere, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di revoca.

I Consiglieri o il Presidente nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La revoca, le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio e del Presidente, ferma restando la *prorogatio* sopra contemplata per il caso di scadenza del mandato.

Art. 11
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due consiglieri, sia per invito dell'Autorità Tutoria.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sui quali i Consiglieri si dichiarino sufficientemente informati, ed anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art . 12
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono compreso il Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Solamente le votazioni relative a questioni concernenti le persone dei Consiglieri sono effettuate a scrutinio segreto.

A parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Il Presidente o i Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

Il Segretario dell'Ente provvede alla verbalizzazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti, su designazione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo darà atto, tra l'altro, del nominativo dei Consiglieri presenti, facendo menzione del loro eventuale allontanamento dal luogo di svolgimento della seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle sedute, decade dalla carica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa dell'Autorità di Controllo.

Art. 13 **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- b) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- c) approvare il regolamento contabile della Fondazione, nel rispetto della legge;
- d) adottare regolamenti interni e di organizzazione;
- e) predisporre e approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno precedente;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- g) stabilire i criteri di determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura o crediti pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente statuto;
- h) nominare il Direttore della Fondazione, attribuirgli deleghe e determinare compenso, natura, durata, e qualifica del rapporto;
- i) nominare il Segretario della Fondazione, determinandone compenso, natura, durata, e qualifica del rapporto;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- k) assumere ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- l) conferire deleghe ai propri consiglieri;
- m) adottare i provvedimenti in merito alle determinazioni e attività assunte dal Presidente ai sensi del paragrafo "g" del superiore art. 7.

Art. 14 **Segretario**

Il Segretario della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione e viene nominato da quest'ultimo a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Presidente.

Egli provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e che non abbiano contenuto decisionale, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

In particolare, spettano al Segretario, le seguenti competenze:

- a) verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e sottoposizione del verbale a tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta, per la sottoscrizione individuale.
- b) Firma della quotidiana corrispondenza, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- c) Ogni altra competenza rimessagli, di volta in volta o *una tantum*, dal Presidente.

Art. 15 **Collegio dei Revisori**

Ove necessario per legge, ovvero qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nomina un collegio di Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nell'albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso inoltre:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplina;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 **Norme sulla devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17

Norme generali

Con le modalità e nei limiti da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, coloro i quali, con donazioni e liberalità di rilevante valore economico, artistico, scientifico, tecnico - tecnologico e/o professionale, contribuiscono o abbiano contribuito alla formazione del patrimonio dell'Ente, verranno pubblicamente riconosciuti come "Benefattori".

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 18

Clausole finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Compendio storico dell' "Opera Pia Azzanelli Cedrelli", dell' "Istituto Celati" e dell' "Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli"

"Opera Pia Azzanelli Cedrelli"

Con testamento in data 30 luglio 1603, ricevuto dal notaio Giorgio Vavassori di Medolago, il benemerito Francesco Azzanelli, di Bergamo, istituiva suoi eredi universali i nipoti Paolo e Cristoforo Azzanelli e, per il periodo successivo al decesso di questi ultimi, i loro figli e discendenti "per linea masculina" legittima.

Il testatore dispose, inoltre, che, una volta estintasi la suddetta linea diretta maschile, di tutti i suoi beni venisse dotato un "Monte" denominato "Ospitale di messer Bonomo, padre, messer Lodovico, fratello, e Francesco Azzanelli", con lo scopo statutario di destinare "le sole entrate" alla somministrazione di medicinali ai poveri infermi "dentro la cinta nuova di Bergamo, ma che non fossero forestieri", mentre l'eventuale sopravanzo venisse destinato nella "dotazione" di zitelle povere ed oneste.

Con altra disposizione, contenuta nel citato testamento, il benemerito Azzanelli dispose che detta beneficenza avesse inizio subito dopo la sua morte, stanziando all'uopo un capitale iniziale di quattromila scudi, destinato ad integrarsi, come già detto, allorché si fosse definitivamente estinta la linea maschile dei suoi discendenti.

Fu così che, al suo decesso, avvenuto nell'anno 1604 il neocostituito Ospitale degli Azzanelli incominciò ad esercitare la sua attività benefica.

Nel 1739, estintasi la linea masculina degli eredi maschi Azzanelli, l'Opera Pia assunse il possesso dell'intera eredità.

Il patrimonio dell'Ospitale degli Azzanelli venne in seguito incrementato con i lasciti di altri pii benefattori, ed in particolare con le liberalità disposte dalle seguenti persone:

- 1) **Sacerdote Don Placido Montechiari**, che, con testamento 14 settembre 1715 legò a favore dell'Ospedale Azzanelli mille scudi, con l'onere di farli fruttare e destinarne le rendite ai sacerdoti di Bergamo che, per qualsiasi impedimento (naturale e/o canonico), non potendo celebrare la Messa, versassero in condizioni di bisogno. Con ulteriore clausola il testatore dispose che i sopravanzi fossero destinati all'acquisto di medicinali ai poveri e infermi di Bergamo.
- 2) **Francesco Mazzoleni detto Campino**, che, con testamento 26 maggio 1744, oltre ad avere disposto per l'Ospedale Azzanelli il legato di 2.000 scudi, perché ne fosse dispensato il reddito in medicinali ed elemosine ai poveri infermi della città, nominava il medesimo (Ospedale Azzanelli) erede dei rimanenti suoi beni, salva restando la riserva di usufrutto generale a favore della di lui coniuge e con ulteriore previsione che, una volta estintosi l'usufrutto, si provvedesse a sussidiare in danaro, col reddito derivante dai beni medesimi, i detti poveri, anche non infermi.

- 3) **Sacerdote Don Angelo Piatti**, che, con testamento 15 ottobre 1789, istituiva l'Ospedale Azzanelli erede universale, con l'onere di utilizzare le rendite per il soccorso in danaro dei poveri ammalati.

Nel 1807 l'Ospedale degli Azzanelli cessò di essere autonomo e - come tutti gli altri Istituti di Beneficenza della Città - fu concentrato in una sola Amministrazione, denominata Congregazione della Carità.

Disciolta quest'ultima dal Governo Austriaco, a decorrere dal 1° gennaio 1822 l'Ospedale degli Azzanelli fu sottoposto all'amministrazione dapprima della Direzione degli Ospedali di Bergamo e poi del Consiglio dei locali Istituti Ospedalieri, mentre i legati e le eredità, come sopra disposti, furono aggregati ai locali Luoghi Pii Elemosinieri, in quanto ritenuta collocazione più consona.

Nel 1826 il patrimonio dell'Ospedale degli Azzanelli venne ulteriormente incrementato con il lascito del **Nobile Ercole De Tassis** di Bergamo, il quale, con testamento, dispose il legato avente ad oggetto la sua casa di abitazione, con annesso orto, ubicati in Bergamo Alta.

L'8 Maggio 1875 l'Ospedale Azzanelli acquistò, per testamento, l'intero patrimonio del **Nobile Commendatore Francesco Cedrelli**, il quale prescrisse che le rendite fossero impiegate come segue:

- 1) In sussidi, non inferiori alle lire 20, alle partorienti povere (escluse le sole meretrici pubbliche), domiciliate da almeno un anno nel circondario della beneficenza Azzanelli, o che, essendo di civile condizione, si fossero trovate, per circostanze eccezionali, in stato di bisogno;
- 2) In sussidi a tempo e a vita a quei sacerdoti, come sopra domiciliati, che si fossero trovati ridotti all'indigenza per vecchiaia, infermità, perdita di beneficio, sospensione *a divinis*, scomuniche per cause politiche;
- 3) Al fine di migliorare ed estendere a tutte le classi sociali il servizio sanitario ed ostetrico e la somministrazione dei medicinali, secondo lo spirito del fondatore Francesco Azzanelli.

Il lascito era condizionato alla sua ricostituzione quale ente autonomo, amministrato da una propria commissione, composta da tre cittadini, eletti dal Consiglio Comunale di Bergamo, uno per ciascuno delle tre parrocchie esistenti a Bergamo Alta.

L'eredità fu accettata e conseguentemente - in esecuzione degli oneri che gravavano su di essa - l'Opera Pia venne riordinata (R.D. 24 giugno 1878) e dotata di un nuovo statuto (R.D. 18 maggio 1879), col quale, tra l'altro, si adottò la nuova denominazione di "Ospitale Azzanelli - Cedrelli".

Successivamente, con lo Statuto approvato nel 1903, il nome venne ancora modificato, in "Opera Pia Azzanelli - Cedrelli".

Da allora alla fine della seconda guerra mondiale l'Opera Pia Azzanelli - Cedrelli ha svolto i suoi compiti attraverso la gestione di due condotte mediche ed ostetriche e la fornitura gratuita di medicinali agli indigenti di Città Alta.

Sul finire degli anni cinquanta, anche a causa delle restrizioni del reddito dell'Opera Pia, l'Amministrazione Comunale di Bergamo assorbì tutta l'assistenza sanitaria già svolta dall'Ente.

Negli anni sessanta si è reso possibile un incremento del reddito mediante la conversione di parte del patrimonio agricolo in attività edilizia.

"Istituto Celati"

L'Istituto fu costituito (sotto l'originario nome di Stabilimento di Beneficenza), con testamento datato 24 giugno 1854, per volontà della Nobildonna Silvia Adelasio ved. Celati del fu Luigi e della fu Contessa Maria Mosconi, affinché, nella casa di sua proprietà, sita in Trescore Balneario, fosse eretto, col patrimonio relitto, uno stabilimento di beneficenza per ricovero ed educazione delle *"povere figlie derelitte o pericolanti dei Comuni di Trescore, S. Stefano e Carobbio"* in quel maggior numero che fosse reso possibile in relazione alle sostanze disponibili nell'asse ereditario *"depurato"* (al netto, cioè, dei legati e oneri in genere).

A seguito del decesso della Nobildonna Adelasio, avvenuto in data 20 luglio 1854, il 1° maggio 1863 fu formalmente costituito l'Istituto Celati, il quale svolse, inizialmente, un'attività volta al convitto diurno e notturno delle fanciulle derelitte o pericolanti, così come prescritto dalla testatrice. La relativa gestione venne in un primo momento affidata alle cure delle Suore di S. Vincenzo de' Paoli, secondo *"i regolamenti disciplinari sulle norme di quelli che trovansi già in vigore in altri consimili stabilimenti"*.

Nel Palazzo Celati, a Trescore Balneario, sempre in conformità alla volontà della testatrice, fu istituita anche una scuola che in poco tempo prosperò, al punto da raggiungere un numero considerevole di iscrizioni (circa 200). Da lì a poco, lo stesso Comune di Trescore, constatati il merito e l'importanza della nuova scuola, chiese ed ottenne di fondere con essa il proprio Istituto Scolastico Comunale, mediante la modica retribuzione di Lire 220 annue, cosicché la scuola che ne derivava venne resa accessibile a tutte le fanciulle, sia povere che agiate, del Comune di Trescore Balneario.

Quando, con legge 7 luglio 1866 n. 3036, l'Ordine di S. Vincenzo de' Paoli venne soppresso, l'Istituzione, in conformità alle lungimiranti previsioni della fondatrice, fu affidata al *"Municipio di Bergamo"* che fu chiamato a dirigere l'Ente conformemente alla destinazione originaria e a mezzo di un organo amministrativo i cui membri dovevano essere nominati secondo regole definite nelle medesime tavole di fondazione.

L'art. 11 di dette ultime disposizioni stabilisce che, *"verificandosi alcuni dei casi di vocazione contemplati nel precedente articolo a favore del Municipio di Bergamo - tra i quali si contempla, appunto, la soppressione dell'ordine di S. Vincenzo de' Paoli, n.d.r. - il Consiglio Comunale sceglierà dal suo Corpo, tre dei suoi membri ai quali delegherà la rappresentanza e conservazione della mia Istituzione col titolo di Curatore, ed essi provvederanno tanto all'amministrazione dei beni, quanto all'erogazione delle loro rendite conformemente alla loro destinazione."*

Il 26 febbraio 1872, assunta l'Amministrazione dell'Istituzione, il Comune di Bergamo approvò il regolamento affidando, nel contempo, la gestione dell'Ente alle Suore di Carità.

Nel 1890, l'Istituto venne fatto rientrare nell'ambito di operatività della disciplina delle I.P.A.B. (Legge Crispi), pur (presumibilmente) mantenendo - come concesso dall'art. 4 della legge medesima - l'autonomia amministrativa e di gestione rispetto agli Enti Comunali di Assistenza.

Con R.D. 16 febbraio 1939 XVII, l'Istituto fu eretto Ente Morale. Tale decreto, all'art. 2, dopo aver ordinato (*rectius* - operato direttamente) alcune modifiche al progetto di statuto, ne approvò il contenuto, dotando l'Istituzione di una nuova disciplina di funzionamento, adeguata e coordinata con le disposizioni legislative in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Nonostante le intervenute modifiche legislative e statutarie, la gestione continuò tuttavia ad essere condotta dalle Suore di Carità, le quali persisterono nel loro impegno sino al mese di agosto 1989.

Da questa data in avanti il Consiglio di Amministrazione decise di proseguire, in gestione diretta, con proprio personale, la sola attività di assistenza pre / post - scolastica (accompagnamento a scuola, ritiro, pranzo e doposcuola) per gli alunni delle scuole elementari e medie, rinunciando al semiconvitto, fino ad allora praticato dalle Suore di Carità.

Nel 1994, l'Amministrazione dell'Istituto affidò la gestione del servizio - per cinque anni - alla Cooperativa Sociale "La Persona" di Bergamo. Tale gestione - condotta nei locali del Palazzo Mosconi/Celati di Trescore Balneario - si rilevò da subito eccessivamente onerosa, al punto che in data 1998, la Cooperativa rinunciò all'incarico, che venne affidato alla "C.P.E. - Cooperativa per la Promozione dell'Educazione" di Calcinante. Anche quest'ultima esperienza, tuttavia, si rilevò da subito "non economica" e giunse al suo epilogo nell'anno scolastico 2000/2001.

"Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli"

Nel 1862 il Senatore Conte G. Battista Camozzi Vertova, primo Sindaco di Bergamo, costituiva il Comitato Scrofolosi, successivamente eretto in Ente Morale riconosciuto, egregiamente presieduto dal fondatore sino al 1906.

Sin dalla sua costituzione il Comitato si faceva promotore di iniziative volte a raccogliere le elargizioni, pubbliche o private, da destinare alle spedizioni dei fanciulli poveri di Bergamo ai bagni di mare, presso i grandi Ospizi Marini di Venezia e di Milano.

Queste iniziative ebbero un così grande successo che, con l'incremento qualitativo e quantitativo dell'affluenza, i bergamaschi si convinsero dell'opportunità di provvedere alla realizzazione di un proprio stabilimento in riva al mare.

Tale idea fu vista con grande favore dalla stessa Amministrazione Comunale, la quale, ritenendo opportuno mantenere invariati la caratterizzazione e il patrimonio del Comitato degli Scrofolosi (destinato, quest'ultimo, al pagamento delle rette dei fanciulli poveri) istituì un Ente, denominato "*Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli*", quale strumento per la realizzazione di nuove Case di Salute, dapprima al mare, poi al Monte per gli scrofolosi e gli anemici. In detti luoghi, l'Ente esercitava direttamente il servizio delle cure, interdicendo a se stessa ogni cura gratuita a carico del patrimonio suo generale, il quale doveva essere destinato agli impianti delle erigende case.

Con Decreto Reale 17/11/1889, l'Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli veniva eretta Ente Morale, mediante l'approvazione dello statuto, composto da 36 articoli.

A costituire il patrimonio di dotazione, ammontante a Lire 100.000, concorsero le oblazioni a fondo perduto e le liberalità di privati. Al fondo di dotazione si aggiunsero, successivamente, le liberalità disposte da 84 corpi morali e da alcuni benemeriti della Provincia di Bergamo, ognuno dei quali offrì la somma di Lire 500 a condizione di poter usufruire dei servizi offerti dall'Ente in via gratuita o a prezzi ridotti.

Nel 1936 l'Ente deliberava la modifica dell'originario statuto, con particolare riguardo a tre elementi, ossia la riduzione da nove a cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'abolizione dell'assemblea dei soci e il deferimento al Prefetto della nomina del Presidente.